

Pubblicato il 28/12/2022

**N. 11462/2022REG.PROV.COLL.
N. 02291/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dardinelli, n. 21,

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-ter n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore di Roma di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti l'atto di appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi gli avvocati difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con provvedimento del 9 luglio 2019, notificato il 3 settembre 2019, il Questore di Roma ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avanzata dall'odierno appellante.

L'amministrazione ha motivato il diniego in ragione del fatto che, a seguito delle verifiche istruttorie compiute, sia l'indirizzo di residenza indicato nella istanza, sia il diverso indirizzo indicato in una successiva integrazione della stessa, erano risultati non veritieri.

Per l'effetto, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza ritenendo che l'odierno appellante avrebbe reso false dichiarazioni sulla sussistenza del requisito della stabile situazione abitativa, così mettendo in atto espedienti artificiosi allo scopo di indurre in errore l'Amministrazione procedente ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in violazione alla vigente normativa.

2. Avverso tale provvedimento, l'odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, censurando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta, nonché il difetto e l'insufficienza della motivazione.

In particolare, secondo l'allora ricorrente, l'Amministrazione avrebbe rigettato l'istanza di rinnovo senza considerare che egli, in data 13 marzo 2019, aveva avviato il procedimento per cambio abitazione nell'anagrafe della popolazione residente di Roma Capitale e che il medesimo ufficio gli aveva rilasciato in pari data un certificato di residenza.

In secondo luogo, l'Amministrazione avrebbe ignorato la sussistenza in capo all'odierno appellante dei requisiti reddituali legittimanti il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tar Lazio ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il diniego perché fondato su plurimi accertamenti

compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza e, all'uopo, ha ritenuto infondate le censure dell'allora ricorrente volte ad attribuire all'Amministrazione l'onere di dimostrare l'attendibilità delle verifiche svolte presso i comuni di Tivoli e Roma, così invertendo l'onere della prova che attribuisce all'istante il compito di dimostrare il possesso del requisito dell'alloggio.

4. Con l'atto di appello in epigrafe, notificato il 16 marzo 2022 e depositato il successivo 17 marzo, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio reiterando le censure già proposte nel primo grado di giudizio e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe rilevato che l'Amministrazione non era stata in grado di fornire la prova della asserita falsità della documentazione prodotta a sostegno della istanza di rinnovo.

5. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio.

6. L'odierno appellante ha formulato altresì domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, che la Sezione ha accolto con ordinanza n. 2313 del 20 maggio 2022.

7. All'udienza pubblica del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il provvedimento del Questore di Roma, che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal signor -OMISSIS-in considerazione della circostanza che il richiedente ha presentato, con condotta fraudolenta, documentazione falsa a sostegno dell'istanza avanzata.

2. Va premesso che ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, uno dei requisiti richiesti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino straniero è la disponibilità di un alloggio adeguato e stabile.

Secondo costante insegnamento di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, «la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato - o rinnovato - in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero» (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710).

Orbene, nella fattispecie in esame, il diniego impugnato in primo grado risulta fondato sulla accertata irreperibilità dello straniero presso gli indirizzi dichiarati.

In particolare, presso l'indirizzo in Tivoli, personale del locale Commissariato di P.S. non ha rintracciato il richiedente, ma ha riscontrato che al civico indicato vi è un edificio ad uso abitativo composto da quattro appartamenti, nessuno di questi abitato da cittadini stranieri.

Sul punto l'appellante ha dedotto unicamente che il connazionale, signor - OMISSIS-, risiederebbe al citato indirizzo, senza però produrre alcuna evidenza in grado di provare che il richiedente abbia risieduto effettivamente presso tale indirizzo indicato in sede procedimentale.

Quanto, invece, all'indirizzo in Roma, da verifiche telematiche e da successiva consultazione presso il Servizio verifiche anagrafiche è emerso che l'interessato non risulta iscritto nella popolazione residente, nonostante il certificato di residenza prodotto, pur verosimilmente rilasciato dal Comune di Roma.

Sul punto, l'appellante ha prodotto in atti esclusivamente il certificato di residenza che l'Amministrazione ha riscontrato falso, evidenziando come spettasse alla Questura l'onere di provare la falsità della documentazione prodotta.

Tale tesi non è suscettibile di positiva valutazione.

Invero, il Collegio condivide l'orientamento della Sezione (cfr. 26 marzo 2019 n. 2014), secondo cui, in tema di permesso di soggiorno, è l'interessato a dover offrire la prova della disponibilità dell'alloggio, presso il quale è

domiciliato, producendo, ad esempio, documenti quali pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell'immobile, che dimostri l'effettiva permanenza nell'immobile indicato. Infatti, l'assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui lo straniero deve produrre sufficiente e convincente prova, è un elemento che l'Amministrazione ben può e deve porre a fondamento della sua valutazione in ordine all'effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Spettava quindi allo straniero l'onere di provare la genuinità della documentazione prodotta in atti, allegando documenti in grado di dimostrare l'effettiva permanenza nell'alloggio indicato in sede di integrazione dell'istanza presentata; circostanza non avvenuta nel caso all'esame.

Pertanto, in mancanza di diverse allegazioni, il Collegio ritiene legittimo il provvedimento impugnato, essendo risultato carente un requisito necessario per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

Inoltre, non può assumere portata dirimente che l'appellante sia in grado di offrire prova del requisito economico. Invero, l'assenza del requisito reddituale non è mai stata contestata allo straniero e dunque non è oggetto del contendere; il diniego ha tratto fondamento solo dall'utilizzo di documentazione contraffatta, la quale – come già rilevato in più occasioni dalla Sezione (3 giugno 2010, n. 3515; 16 ottobre 2013, n. 5034; 2 ottobre 2015, n. 4619; 31 ottobre 2017, n. 5032; 3 luglio 2020; n. 4279) – è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno.

Tanto chiarito, rispetto alle considerazioni che precedono, si deve tuttavia aggiungere che, con riferimento al requisito dell'effettiva disponibilità di un alloggio stabile, è stato depositato nell'ambito del giudizio di prime cure un atto che, sebbene successivo all'adozione del provvedimento questorile, è astrattamente idoneo a comprovare l'attuale esistenza delle condizioni per la permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale. Nello specifico, è stata depositata la comunicazione di cessione del fabbricato ad uso abitativo di

un immobile situato in -OMISSIS-), ricevuta dall'Autorità di pubblica sicurezza il 24 giugno 2021, successivamente alla data di emanazione del decreto avverso.

Invero, il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Sezione (1° giugno 2022, n. 4467) secondo cui nella specifica materia dell'immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull'atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, perché se è vero che questi elementi non potevano incidere sull'atto, incidono sulla situazione giuridica dell'appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.

Alla luce delle suesposte premesse, l'Amministrazione, pertanto, nell'esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell'adozione dell'atto – che quindi deve ritenersi pienamente legittimo – comunque hanno modificato la situazione giuridica dell'appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale.

Sotto questo limitato profilo, può essere accolta l'istanza di tutela dell'appellante, ai soli fini della rivalutazione sulla sua posizione giuridica.

3. Per le ragioni che precedono l'appello deve, quindi, essere parzialmente accolto, con l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la posizione del cittadino straniero avendo riguardo anche agli elementi sopravvenuti all'emanazione del provvedimento impugnato.

Esonera dalla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in assenza di costituzione delle Amministrazioni appellate. La natura della vicenda

contenziosa giustifica la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio. Esonera dalla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.